

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, DEL NOCE, CASINI, GIOVANARDI, SBARBATI,
LANTELLA, SELVA, MELUZZI, MALAN, FORMIGONI, VITO,
STORNELLO, ROSSO, GUBETTI, STAJANO, SICILIANI**

Norme a tutela del lavoro di cura familiare

Presentata il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole rappresentare un piccolo ma concreto contributo dato alle famiglie attraverso la valorizzazione del lavoro di cura familiare.

Questo tipo di lavoro, vero e proprio « Cenerentola » nel panorama delle attività lavorative, viene svolto prevalentemente dalla donna all'interno delle mura domestiche, nel più totale abbandono e disinteresse da parte dello Stato sociale.

Considerate « nullafacenti » nei rapporti esterni all'ambito familiare, le donne dedite al lavoro di cura operano senza alcun riconoscimento economico, in condizione a volte estremamente disagiata e tale da porre a grave repentaglio la propria incolumità (come risulta dai dati sugli incidenti domestici).

Viceversa, la cura e l'educazione dei figli, l'assistenza ai malati, la gestione della casa fanno del lavoro di cura familiare un servizio di altissimo significato a favore di tutta la società.

Anche da un punto di vista economico, detto lavoro può essere valutato in modo vantaggioso: basti, a tal fine, porre mente agli enormi costi che l'intera comunità deve sostenere per fare fronte agli effetti negativi creati dall'assenza di un ruolo familiare svolto a tempo pieno.

Con la presente proposta di legge non si è inteso invitare ad un rientro forzato della donna all'interno delle mura domestiche, ma semplicemente dare inizio ad un processo, in primo luogo di natura culturale, che deve portare ad una totale equiparazione, anche di carattere economico, fra il

lavoro svolto ai fini retributivi e quello di cura familiare.

Vari sono gli interventi, le sollecitazioni, le proposte avanzate da settori politici sia della maggioranza di Governo sia dell'opposizione, nonché dalle forze sociali e dalle associazioni familiari che

hanno fatto del lavoro di cura familiare un pilastro della politica familiare. Si è ritenuto, pertanto, di inserire nella presente proposta di legge una disposizione che favorisca una migliore compatibilità fra la cura familiare ed il lavoro dipendente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore a 25 anni e non superiore a anni 40 che, prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma e non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche della propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni.

2. Sono escluse dalle facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al medesimo comma 1 o che possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e per la misura di queste, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti.

ART. 2.

1. Le regioni, al fine di tutelare le persone casalinghe in caso d'infortunio, sono tenute a stipulare con un istituto di

assicurazione una convenzione, proposta dalla giunta regionale ed approvata dal consiglio regionale. Il pagamento dei premi assicurativi è a carico della regione medesima.

2. Le persone casalinghe che intendono avvalersi del beneficio indicato al comma 1, devono inoltrare la relativa domanda alla giunta regionale, allegando una documentazione da cui risulti:

a) che esse non sono titolari di redditi propri superiori a lire 8 milioni annue;

b) che esse non sono comunque titolari di redditi per i quali è prevista l'iscrizione all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

c) che esse non appartengono ad un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo annuo superiore a lire 30 milioni al netto degli oneri previdenziali e fiscali, aumentati di lire 6 milioni per ogni figlio od anziano convivente a carico;

d) che il nucleo familiare non si avvalga del lavoro di una collaboratrice domestica dipendente.

3. La durata massima della convenzione di cui al comma 1 è stabilita in dieci anni ed è rinnovabile.

4. I limiti di reddito indicati alle lettere a) e c) del comma 2 sono annualmente aggiornati con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatisi nell'anno precedente.

ART. 3.

1. È abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 4.

1. Le regioni, al fine di promuovere e valorizzare l'assistenza domiciliare, sono tenute ad elaborare un programma per

l'erogazione di integrazioni di reddito a favore delle famiglie che volontariamente si prendono cura di membri socialmente deboli od a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale.

2. In particolare, le regioni sono tenute ad attuare forme di sostegno economico a favore di chi volontariamente rinunci ad intraprendere od a continuare un'attività retribuita autonoma o subordinata per provvedere all'assistenza di familiari la cui situazione richiederebbe, altrimenti, il ricovero presso istituti sanitari.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

